



DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 maggio 2016,
dell'articolo 3 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 2228

*«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea – Legge europea 2015»*

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

**di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro della salute (LORENZIN)

con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)

e con il Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura
degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

«49-*bis*. Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».